



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 353 del Ruolo Generale dell'anno 2016 promossa con ricorso depositato in data 13 aprile 2016 da

[Faded text]

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Cecati n. 1/i presso e nello studio dell'avv. Paola Soragni che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (INAIL)

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Monte Marmolada n.5 e rappresentato e difeso dall'avv. Vinicio Sacchetti in forza di procura generale alle liti a ministero Notaio dott. Gabriele Bertuzzi del 12.03.2013 n. 21943 rep.

RESISTENTE



In punto a : malattia professionale.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 17 ottobre 2017

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 17 ottobre 2017

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13 aprile 2016 regolarmente notificato ~~il~~ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'I.N.A.I.L., perché fosse condannato a corrispondergli tutte le prestazioni di legge sia per la temporanea sia per il danno biologico a seguito della malattia professionale denunciata in data 28 gennaio 2014 unificando i postumi con i preesistenti postumi del 17% per infortunio oltre interessi e rivalutazione.

Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 10 giugno 2016 l'Inail chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esplicava dettagliatamente.

La causa istruita con l'escussione di testi e consulenza tecnica d'ufficio veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art.429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto dovendosi ritenere provato alla luce dell'istruttoria orale espletata e della ctu il nesso di causalità tra le malattie denunciate e l'attività di artigiano edile.

Il ctu ha, infatti, concluso asserendo che: "A questo proposito occorre precisare che il ~~Decreto~~, n. il 10/2/1971, come rilevato anche dal medico del lavoro INAIL, in quanto



addetto all'edilizia (operaio e artigiano) è stato esposto fin dalla giovane età (1986) alle usuali attività previste dalla mansione, lavorazioni svolte in modo non occasionale, che hanno comportato: movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetuti e mantenimento di posture incongrue a carico delle spalle, dei gomiti e degli avambracci, con azioni di presa delle mani, con uso di forza, uso di strumenti vibranti (martello pneumatico). Ritengo che l'esposizione al rischio, per tipologia di lavoro e durata dell'esposizione, sia stata idonea a provocare l'insorgenza delle malattie professionali denunciate, relativamente a: tendinopatia calcifica delle spalle, le epicondilite bilaterale e protrusioni discali lombari.

Riguardo la storia clinica, gli accertamenti e le cure, innanzi riportati, sono iniziati dopo la cessazione dell'attività lavorativa, come sottolineato dal medico del lavoro INAIL e continuati nel tempo. Ritengo che non abbia alcuna rilevanza che siano iniziati in tale periodo e siano continuati anche successivamente, anzi questo fatto avvalorava ulteriormente la sussistenza delle patologie.

Considerando la documentazione clinica e quanto emerso dall'accertamento medico-legale ritengo pertanto che il Sig. [redacted] risulti affetto dalle seguenti malattie professionali:

- tendinopatia calcifica del sovraspinoso bilaterale conseguente a lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue;
- epicondilite bilaterale conseguente a lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio e/o azioni di presa della mano con uso di forza;
- protrusioni discali lombari multiple conseguenti a movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo. In tale patologia, a



eziologia multifattoriale, nel caso in esame, per i motivi anzidetti, il sovraccarico funzionale del rachide lombare ha agito, se non come causa primaria, sicuramente come concausa rilevante.”

Le conclusioni del ctu congruamente motivate anche in relazione alle osservazioni del ctp di parte resistente devono essere poste alla base dell'odierna decisione.

Il ctu ha, poi, quantificato i postumi permanenti nella misura del 10% e unificando detti postumi con la preesistente inabilità permanente del 17%, ha concluso per la sussistenza di un danno biologico complessivo del 26%

Il ctu non ha, invece, ritenuto sussistenti periodi di inabilità temporanea.

Sussiste, pertanto, il diritto della parte ricorrente a percepire la rendita ex art. 13 DLgs 38/2000 per menomazione del 26 % con conseguente condanna dell'Inail a corrispondere la stessa oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte in favore dell'avv. Paola Soragni che si è dichiarata procuratore antistatario. Devono, infine, essere poste definitivamente a carico dell'Inail stante la soccombenza le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.353/2016 , così provvede :

- 1) Dichiarare il diritto di percepire la rendita ex art. 13 DLgs 38/2000 per menomazione del 26%
- 2) Condanna l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di quanto sopra nella misura di legge oltre interessi legali dalla



maturazione dei singoli ratei al saldo

- 3) Condanna l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a le spese processuali che liquida nella somma di euro 2800,00 oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv. Paola Soragni, procuratore antistatario
- 4) Pone definitivamente a carico dell'Inail le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Reggio Emilia, 17 ottobre 2017

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



